

Professione e Mercato 13 Aprile 2021

Il quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato: circolare Assonime

di di Vittorio Giordano* e Gianmarco Dellabartola**

In breve

La circolare di Assonime n. 10 del 2021 si sofferma sulle previsioni del C aiuti di Stato ('Temporary Framework') così come da ultimo modificato d scorso 28 gennaio, nonché sulle scelte operate dal legislatore italiano n sfruttare la portata

1. Oggetto di analisi da parte di Assonime con la Circolare n. 10 del 1° aprile s le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del CC **Framework**", di seguito "**TF**") finalizzato a disciplinare gli aiuti finanziari che temporaneamente facoltà di erogare a sostegno delle imprese per superare i economica causato da tale pandemia COVID-19, anche e soprattutto alla luce ultimo il 28 gennaio 2021 con la Comunicazione (2021/C 34/06).

Altro tema di approfondimento contenuto in tale Circolare sono le scelte op Decreto Sostegni con lo scopo di sfruttare al meglio le suddette modifiche.

2. Quanto al primo aspetto, la principale modifica al Quadro temporaneo ha validità delle disposizioni in esso contenute, estesa al 31 dicembre 2021. Ent essere materialmente concessi o, se garantiti sotto forma di agevolazioni fis fiscale in relazione alla quale l'agevolazione è legata.

La seconda – e fondamentale – modifica riguarda l'innalzamento dei massir in quanto maggiormente sfruttate, di aiuto, ossia quelle previste dalla sezio in forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento, anticipi

partecipazioni e dalla sezione 3.12 (*"Aiuti sotto forma di misure di sostegno a c* fornire copertura dei costi fissi che le imprese non sono riuscite a coprire in crisi conseguente alla pandemia. Nella prima categoria è ascrivibile, ad esen del saldo Irap 2019 e della prima rata di acconto 2020 ([art. 24 d.l. n. 34/2020](#) Decontribuzione Sud a sostegno dell'occupazione nelle aree svantaggiate, [pi 104/2020](#) ('Decreto Agosto) e modificata dall'art. 1, comma 161 della legge di di cui alla sezione 3.12, meritano primaria segnalazione i contributi a fondo Decreto Sostegni, di cui si dirà.

Venendo agli importi, le forme di aiuto di cui alla sezione 3.1. sono ora riteni sino ad un massimo di Euro 1,8 milioni per impresa (contro Euro 800.000 d Quadro temporaneo); per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'a da 120.000 a 270.000 euro e per le imprese operanti nel settore della produ da 100.000 a 225.000 euro. Quanto alla forma di aiuto di cui alla sezione 3.1 milioni di Euro.

Assonime pone l'accento sul nuovo punto 23-ter del Quadro temporaneo, fir membri a preferire, in prima battuta, tra le varie forme di sostegno, aiuti su beneficiario (come gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti etc.), riteni fondo perduto. Infatti, tale punto prevede espressamente la possibilità di un di aiuto, previa notifica alla Commissione prima della scadenza del Quadro delle condizioni stabilite nella sezione 3.1.

Resta confermato il cumulo fra i predetti importi e quelli rientranti nel c.d. r [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) della Commissione del 18 dicembre 2013. La temporaneo prevede difatti che *"le misure temporanee di aiuto di cui alla pres cumulate conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche della stes cui alla presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti previsti da regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le dispos previste da tali regolamenti"*.

Assonime analizza poi l'aiuto di cui alla sezione 3.12, riguardante gli aiuti so non coperti, il cui importo è stato innalzato da 3 a ben 10 milioni di euro. Tale aiuto, lo si ricorda, è volto a coprire i costi fissi scoperti sostenuti nel pe dicembre 2021 o anche solo in una parte di tale periodo, denominato *'period imprese che, in tale periodo, subiscono un calo di fatturato di almeno il 30% 2019. L'aiuto non solo non può superare tale ammontare di 10 milioni di eur dei costi fissi non coperti o il 90% nel caso di microimprese e piccole impres perdite subite dalle imprese. Su quest'ultimo aspetto Assonime osserva com circa le modalità di determinazione delle perdite assimilabili ai costi fissi no Anche in questo caso l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e p L'Italia ha ampiamente sfruttato tale forma di aiuto ad esempio con il nuovo [n. 34/2020](#), introdotto dalla legge di bilancio 2021, con il quale è stato conse autonome, altri enti territoriali e camere di commercio di adottare regimi di non coperti per imprese che subiscono, durante il periodo compreso tra il 1° (periodo ammissibile), un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispett Sul punto Assonime osserva, correttamente a nostro avviso, la necessità di c dell'autocertificazione richiesta dal Decreto Sostegni per avvalersi di tale aiu scelta circa l'individuazione del periodo ammissibile all'interno del predetto 3. La Circolare si sofferma altresì su un tema che ha destato grande dibattito Sostegni, ovvero sulla nozione di 'impresa' rilevante ai fini delle disposizi Tale questione è stata risolta legislativamente con l'art. 1, comma 17 del citat nozione di impresa unica contenuta all'art. 2, par. 2, del Regolamento n. 104/ minimis).*

In particolare, per impresa unica deve intendersi l'insieme delle imprese fra relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei memb amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra ir
 concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di qu
 d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù
 azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azi
 Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a
 altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Sul tema, Assonime ritiene appropriato in via prudenziale tenere conto nell
 dell'impresa rilevante al fine del calcolo dei massimali anche delle situazion
 ipotesi sembra ragionevole ritenere che l'importo dell'aiuto ricevuto vada ri
 gruppi controllanti.

Altro tema significativo è l'individuazione del momento in cui il controllo de
 nelle ipotesi in cui siano poste in essere operazioni straordinarie.

L'Associazione rileva, muovendo proprio dal regolamento de minimis, che o
 momento in cui sorge il diritto a ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla
 all'impresa. È pertanto unicamente in detto momento che è doveroso porre
 sussistenza o meno di un'impresa unica. Sulla scorta di tale principio, devon
 operazioni di fusione o acquisizione poste in essere successivamente all'attr
 ancorché l'erogazione dello stesso avvenga ad operazione compiuta.

Quanto invece alla scissione, Assonime rileva che l'importo dell'aiuto de *min*
 scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito oppure, laddove non sia p
 proporzionale al valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese
 4. Assonime passa poi ad analizzare come l'innalzamento dei massimali di c
 sia stato sfruttato dal Governo italiano nel c.d. decreto Sostegni (decreto-leg
 evidenziando come ciò sia avvenuto sia tramite il rafforzamento degli strum
 l'introduzione di ulteriori forme di aiuti.

Quanto al primo punto, risulta di particolare interesse l'applicazione del nuc
 per gli aiuti di cui alla sezione 3.1. anche all'agevolazione di cui all'art. 24 del
 con il quale era stata disposta l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 201
 2020. Infatti, sino al chiarimento recato dal decreto Sostegni, vi erano forti i

‘impresa’ di cui al Quadro temporaneo, le quali avevano ingenerato problem dell'estensione dell'aiuto, ben individuate nella precedente circolare n. 30/2020, induce molti soggetti, che pure ne sarebbero risultati beneficiari, ad assumersi con prudenza, se non addirittura a non sfruttarla in tutto o in parte. Nella circolare si mostra di apprezzare lo sforzo del legislatore, segnalando che grazie all'aumento, che, ad esempio, abbia già fruito di aiuti di cui alla sez. 3.1. del TF fino ad un milione di Euro, permetterà dunque di superare quello che sembrava un massimale troppo stringente come è stato definitivamente chiarito – a livello di gruppo.

Al fine di meglio sfruttare l'innalzamento dei limiti di cui al Quadro temporaneo, in base al decreto Sostegni, gli aiuti fruiti alle condizioni e nei limiti della sezione 3.1. di ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati in base alla medesima sezione. Quanto alle ulteriori forme di aiuto, la circolare in commento pone l'accento sul favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dell'impresa, arte o professione o producono reddito agrario (art. 1, commi 1-9) contenute nel decreto Rilancio relative alle diverse tipologie di aiuti di Stato erogati da regioni, province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio, a cominciare dalla creazione di un apposito fondo diretto, tramite la concessione di continuità operativa delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 37).

5. Ci permettiamo di offrire alcuni ulteriori spunti di riflessione rispetto ai contenuti della circolare in commento. In particolare, v'è da domandarsi se e in che misura l'articolo 1, comma 13, del d.l. 41 del 2021 per le misure di cui al punto 1.1. nei confronti di coloro che ne abbiano in precedenza fruito in misura inferiore a quella prevista dall'art. 24 del d.l. n. 34 del 2020, non ne abbiano fruito o ne abbiano fruito in misura superiore a quella massima sulla scorta delle considerazioni prudenziali di cui si è detto in precedenza, senz'altro sciogliersi in senso positivo, sia perché il tenore letterale della dis-

retroattivo alle disposizioni in parola (non comprendendosi altrimenti perché per fruire della dispensa da un versamento per il quale è già scaduto il termine compiuto), sia perché sussistono evidenti ragioni sistematiche a supporto di considerandosi il fatto che le modifiche alle comunicazioni che disciplinano l'italiano non introducono nuove disposizioni aventi carattere normativo (per interrogarsi sulle regole di diritto intertemporale), bensì illustrano la prassi rispetto all'applicazione dell'art. 107, par. 3, lett. b) del TFUE laddove consentono che pongono rimedio "a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro" *valenza meramente "interpretativa"*, e fermo restando che resta una scelta specifica e in che misura concedere le misure di aiuto.

Più complicata appare però la posizione delle imprese che, avendo quantificato la singola unità e non per impresa unica, hanno già sanato gli errori commessi in senso dell'art. 42-bis, comma 5, del d.l. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), il cui termine aprile prossimo rispetto alla scadenza iniziale fissata al 30 novembre 2020. È corretto ritenere che possano rideterminare il massimale di aiuti nei limiti di stregua di un'unica impresa, per poi procedere alla richiesta di rimborso per il capiente di aiuto ancorché già riversata all'erario con la citata procedura. Diventa di discriminare tra soggetti che avrebbero identico diritto all'aiuto in questione il massimale sopra indicato in ragione di una circostanza (e, cioè, l'aver restituito erroneamente – era stata ritenuto eccedere il massimale) del tutto contingente ai presupposti dell'agevolazione stessa, con il rischio di privare del diritto proprio spontaneamente adeguandosi alla lettura più restrittiva possibile delle disposizioni tenuto il comportamento in assoluto più lodevole. Il che, francamente, appare in contrasto con la finalità degli interventi di sostegno varati dal legislatore.

** Partner di Giordano-Merolle Studio Legale Tributario, ** Counsel di Giordano-*

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati